

Informazione

Prudenza riguardo all'assunzione di frontalieri: esiste il rischio di assoggettamento al diritto delle assicurazioni sociali del Paese estero

Negli ultimi tempi vi sono stati numerosi casi in cui aziende svizzere che impiegano frontalieri sono state contattate da autorità straniere che esigevano il pagamento di contributi alle assicurazioni sociali. Tra queste aziende vi sono anche imprese del settore dei servizi di sicurezza. La stragrande maggioranza dei casi riguarda frontalieri provenienti dalla Francia, ma nel frattempo si sono registrati anche casi di frontalieri tedeschi.

In concreto viene comunicato alle aziende che almeno uno dei loro collaboratori è soggetto per il suo salario complessivo – anche quello conseguito in Svizzera – ai contributi per le assicurazioni sociali estere. Per questo motivo viene chiesto alle aziende di non versare più in Svizzera i contributi per le assicurazioni sociali dovuti per il rispettivo salario, ma appunto nel Paese estero (UE) alle autorità competenti del posto. Questi versamenti devono essere effettuati ovviamente in base alle aliquote valide nel rispettivo Paese che risultano regolarmente più elevate rispetto a quelle svizzere.

Questa prassi viene motivata dal fatto che oltre a un'occupazione dipendente in Svizzera il rispettivo collaboratore svolge anche un'altra occupazione nel suo Paese di domicilio. La base giuridica per questa nuova prassi è definita nell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE (ALC) modificato l'ultima volta nel 2015 e nel relativo allegato II. In base a questo accordo, i frontalieri che esercitano un'attività dipendente non solo in Svizzera ma per una cosiddetta parte sostanziale (ossia almeno il 25%) anche nel proprio Paese di domicilio sono infatti soggetti alle assicurazioni sociali del loro Paese di domicilio, e questo per l'intero salario, compreso quello conseguito in Svizzera. Questo assoggettamento vale anche per i frontalieri che risultano iscritti come disoccupati nel proprio Paese di domicilio (in Francia presso il cosiddetto "Pôle d'emploi") e che ricevono sovvenzioni corrispondenti. Ad aggravare la situazione è il fatto che vengono pretesi contributi per le assicurazioni sociali anche per diversi anni indietro. A questo si aggiunge il fatto che l'autorità straniera può fare una notevole pressione con forti richieste di risarcimento per i ritardi nei pagamenti e con pene convenzionali per far sì che vengano soddisfatte le richieste di pagamento dei contributi da loro pretesi.

Attualmente la situazione risulta poco chiara perché questa nuova prassi viene usata nei confronti della Svizzera in larga misura solo dalla Francia, sebbene anche altri paesi UE, in particolare l'Italia, potrebbero procedere allo stesso modo. Nel caso della Francia non sembra tuttavia che si tratti di una prassi uniforme e di un'eguaglianza di trattamento.

Questa nuova prassi non riguarda i frontalieri che lavorano esclusivamente in Svizzera. Questi rimangono quindi soggetti alle assicurazioni sociali svizzere. Lo stesso vale per i frontalieri assunti in Svizzera che esercitano nel loro Paese di domicilio un'attività dipendente in misura solo irrilevante o che svolgono nel loro Paese di domicilio in aggiunta un'attività indipendente. Questi non sono quindi interessati dalla nuova regolamentazione e rimangono soggetti alle assicurazioni sociali svizzere senza alcuna variazione.

È consigliabile fare chiarezza a livello aziendale circa il fatto se i frontalieri assunti esercitano in aggiunta un'attività lavorativa anche nei loro Paesi di domicilio oppure se vi percepiscono sovvenzioni di disoccupazione. Qualora dei collaboratori siano effettivamente soggetti alle assicurazioni sociali estere, è consigliabile informare la cassa di compensazione e concordare con quest'ultima la procedura da seguire.

La VSSU segue con attenzione i relativi sviluppi ed è in contatto con l'Associazione dei datori di lavoro e con le autorità.

Fm / febbraio 2016